



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



U-ADP/23

Circ. n.28/XX Sess./2023

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c. Alle Federazioni/ Consulte degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro – richiesta del Ministero dell’Economia e delle Finanze di compilare la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni societarie pubbliche detenute al 31/12/2021 e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2021 – riscontro del Consiglio Nazionale datato 22/03/2023 – trasmissione ed osservazioni

Facendo seguito alla **circolare CNI 25/11/2022 n.978** (pubblicata sul sito Internet istituzionale), con la presente si intende segnalare a tutti gli Ordini territoriali la posizione assunta dal Consiglio Nazionale riguardo le richieste che periodicamente giungono¹ dal Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a proposito degli obblighi di utilizzo e compilazione dell’applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, gravanti sulla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

A seguito della ricezione dell’ennesima richiesta (**Allegato 1**) del Ministero dell’Economia e delle Finanze di avvalersi dell’applicativo *Partecipazioni* presente sul portale del Tesoro per comunicare i dati relativi: **a)** al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (ex art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – TUSP); **b)** alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull’attuazione del piano di razionalizzazione adottato (ex art.20, comma 4, del TUSP); **c)** alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (ex art.17 del decreto-legge n.90/2014), nonché **d)** ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (ex art.17 del decreto-legge n.90/2014), il Consiglio Nazionale – alla luce dei contenuti della **sentenza del TAR del Lazio, II Sezione, 2 novembre 2022 n.14283²** – con

¹ In quest’ultimo caso tramite una semplice *e-mail*, dall’indirizzo supporto.partecipazioni@mef.gov.it.

² Allegata alla citata **circolare CNI n.978/2022**.

nota prot. n.3412 del 22 marzo 2023, ha deciso di replicare alle richieste ministeriali affermando che gli Ordini professionali degli Ingegneri non rientrano tra le Pubbliche Amministrazioni destinatarie di tale adempimento (Allegato 2).

Questo sia in base al disposto dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31/08/2013 n.101**, come convertito dalla legge n.125/2013, sia in base ai principi espressi dal giudice amministrativo nella decisione anzidetta, che ha stabilito che agli Ordini professionali – in ragione della specialità dei medesimi - non possa applicarsi in maniera indistinta ed automatica la generalità della disciplina relativa alla razionalizzazione e al contenimento della spesa pubblica.

Ad avviso dello scrivente Consiglio, gli Ordini degli Ingegneri sono pertanto esonerati dall'esecuzione di tale adempimento.

Si rimanda comunque alla lettura della risposta del Consiglio Nazionale allegata.

Tanto si doveva per opportuna informazione, ferma restando l'autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine provinciale, a proposito dell'osservanza degli adempimenti sollecitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tutti gli Ordini territoriali, come sempre, saranno prontamente avvisati di ogni eventuale novità intervenuta sull'argomento.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta della Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico, del Dipartimento del Tesoro del MEF, datata 3 marzo 2023;
- 2) Nota CNI prot. n.3412 del 22/03/2023.

Da: Supporto Partecipazioni <supporto.partecipazioni@mef.gov.it>
Inviato: venerdì 3 marzo 2023 14:20
A: ragioneria
Oggetto: Applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro. Avvio della rilevazione dati al 31/12/2021

Riceve questa e-mail in quanto il Suo nominativo risulta registrato nel Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it> come responsabile per la comunicazione dei dati, per una o più Amministrazioni, attraverso l'applicativo *Partecipazioni*.

Nel caso in cui non rivesta più tale ruolo, La preghiamo di inoltrare la presente e-mail al nuovo responsabile o a chi di competenza affinché provvedano alla sostituzione del Suo nominativo.

In corso la rilevazione relativa alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2021 (art. 20 D.Lgs. 175/2016 - TUSP) e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2021 (art. 17 D.L. 90/2014).

Si informa che, a partire dal 22 febbraio u.s., le Amministrazioni pubbliche possono comunicare attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portalesoromef.gov.it> i dati relativi:

- al provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);
- alla relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
- alle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17 del D.L. n. 90/2014);
- ai rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 26 maggio 2023.

Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del TUSP devono comunicare, per le partecipazioni oggetto di revisione periodica, le informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 nonché le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP (esito della revisione, stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione) e devono altresì caricare nell'applicativo i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Si precisa che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 20 del TUSP possono essere trasmessi alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP esclusivamente attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP secondo le modalità già rese note dalla stessa Corte in occasione delle precedenti rilevazioni.

Come già annunciato in occasione della pubblicazione delle schede per la rilevazione dei dati 2021, la comunicazione non presenta elementi di novità rispetto a quella precedente (dati 2020).

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di dati, **prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l'applicativo**. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere caricato a sistema il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Nella compilazione delle schede l'applicativo non richiede i dati già acquisiti da registri ufficiali (es. Registro Imprese-

InfoC@mere) o inseriti a sistema dall'utente che ha censito per primo il soggetto partecipato. L'applicativo, inoltre, esegue un controllo sulle quote dichiarate per uno stesso soggetto partecipato evitando lo sfioramento del cento per cento. **Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell'inserimento dei dati, per non compromettere la corretta comunicazione da parte di altre Amministrazioni e una veritiera rappresentazione del fenomeno ai fini delle attività di monitoraggio e controllo della Struttura e della Corte dei conti.**

Le istruzioni operative e la documentazione utile alla comunicazione sono disponibili sul sito del Dipartimento del Tesoro e nella home page dell'applicativo Partecipazioni (area riservata ai soli utenti abilitati) del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

In qualità di responsabile, La invitiamo a verificare, attraverso le funzionalità del Portale Tesoro, le utenze attive per la Sua Amministrazione e a provvedere alle opportune disattivazioni e nuove attivazioni.

Per problemi di accesso all'applicativo è disponibile la funzionalità "Richiesta Assistenza" sulla *Home page* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

Richieste di supporto possono essere inoltrate alla casella supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Supporto Partecipazioni

Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico
Ufficio VII

e-Mail: supportopartecipazioni@mef.gov.it

link al Portale Patrimonio PA: <https://portaletesoro.mef.gov.it>

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

www.dt.mef.gov.it



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario

Questa e-mail è riservata compresi gli eventuali allegati. In caso di ricezione per errore della presente e-mail siete pregati di darne comunicazione al mittente mediante e-mail di risposta e di cancellare immediatamente questo messaggio, essendo escluso il consenso in ordine a qualsiasi tipo di trattamento del suo contenuto e dei relativi allegati. Vi ringraziamo per la collaborazione.

This e-mail and any attachments are confidential. If you have received this e-mail by mistake, please inform the sender immediately by reply e-mail and then delete it from your system. Any processing of this e-mail and its attachments is not authorized. Thank you for your cooperation.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI **INGEGNERI**



/U-ADP/23

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione VII – Valorizzazione del patrimonio pubblico
Ufficio VII
Via XX Settembre 97
00187 Roma

dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

dt.segreteria.direzione7@mef.gov.it

Oggetto: Applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro – avvio della rilevazione dati al 31/12/2021 - riscontro

In relazione alla comunicazione di pari oggetto, trasmessa dall'Ufficio VII via *e-mail* in data 3 marzo 2023, di informativa circa le modalità di rilevazione – da parte delle Amministrazioni pubbliche – dei dati relativi al procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (ex art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – TUSP), della relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato (ex art.20, comma 4, del TUSP), delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (ex art.17 del decreto-legge n.90/2014), nonché dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (ex art.17 del decreto-legge n.90/2014), si rappresenta che, ad avviso del Consiglio Nazionale, gli Ordini professionali degli Ingegneri non rientrano tra le Amministrazioni destinatarie di tale adempimento.

Questo in applicazione dei contenuti dell'**art.2, comma 2-bis, del decreto-legge 31/08/2013 n.101¹**, come convertito dalla legge n.125/2013, che stabilisce che “Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali... con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165... e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla spesa pubblica”.

Tale disposizione è stata interpretata, da ultimo, dalla sentenza del **TAR Lazio, 2/11/2022 n.14283**, che ha stabilito che:

“Agli Ordini Professionali, benché enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego. Agli Ordini Professionali non può applicarsi

¹ “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento al controllo della spesa pubblica sul personale, l'esclusione degli Ordini Professionali dalla disciplina sul controllo è resa ancora più evidente nella misura in cui si precisa, per legge, che essi si adeguano ai "principi" generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, al ricorrere della duplice condizione che si tratti di "soli" principi o che tali principi siano "ad essi relativi".

Gli incisi legislativi "soli" e "ad essi relativi" non possono che essere interpretati nel senso che occorre un'espressa previsione legislativa finalizzata a individuare, di volta in volta, quali principi sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica possono applicarsi agli Ordini Professionali, fermo restando il potere del legislatore di dettare di volta in volta una disciplina ad hoc per tali enti.... (*omissis*)

In tutti i casi in cui manca una disciplina ad hoc oppure in assenza di principi generali sul controllo della spesa pubblica, non può l'amministrazione sostituirsi al legislatore che, consapevole evidentemente del ruolo istituzionali svolto dagli Ordini, ha chiaramente indicato entro quali limiti tali enti pubblici possono essere soggetti al controllo della spesa."


Il Giudice amministrativo, nella fattispecie, ha dunque stabilito che non può il MEF, in violazione del principio di legalità, innovare l'ordinamento, estendendo tramite circolare la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n.165 del 2001 sul controllo della spesa pubblica agli Ordini professionali.

Questo perché gli Ordini professionali, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, **"non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa poiché non finanziati con fondi pubblici"**.

Tanto si doveva, per opportuna informazione, in osservanza di un principio di leale collaborazione istituzionale.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Ferrini)

